

Repertorio n.

Raccolta n.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto.

Il giorno del mese di alle ore

In Palermo nel mio studio in via Damiani Almeyda n. 5.

Innanzi a me dottor Sergio Tripodo, Notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, è presente il signor:

FERRO CLAUDIO, nato a Palermo il 18 Novembre 1976 e residente a Palermo in Via Eugenio L'Emiro n. 57, Cod. Fisc. FRRRLD76S18G273X - il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Rappresentante Legale della Associazione denominata Unisindacale Pensionati Lavoratori ed Autonomi aderente a Confcontribuenti Nazionale in breve "UPLA/Confcontribuenti" con sede in Palermo Via Duca della Verdura n. 33, Cod. Fisc. 97333680821 - in virtù dei poteri allo stesso conferiti dal Consiglio Direttivo con delibera del 28/Marzo/2018 che al presente si allega previa lettura sotto la lettera

Detto comparente, della cui identità personale e capacità di agire io notaio sono certo, dichiara di costituire con il presente atto una Società a Responsabilità Limitata regolata nel modo che segue:

ARTICOLO 1

Premesso che Confcontribuenti Nazionale ha rilasciato ad UPLA/Confcontribuenti, sua Federazione aderente, in osservanza al disposto di cui all'art. 32 comma 1 lettera "d" del D.lgs. 09/07/1997 n. 241, giusta delega per la costituzione di un CAF Dipendenti che si allega al presente sotto la lettera

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui dall'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni e variazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n, 241 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, e comunque dalla vigente normativa, a favore dei dipendenti e pensionati, una Società a Responsabilità Limitata denominata: "CAF Servizi Fiscali Upla/Confcontribuenti srl" in sigla "CAF S.F.U.C. srl".

ARTICOLO 2 SEDE

1. La società ha sede nel comune di Taranto in Via Cataldo Nitti, 137-(C.P.74123)
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo anche di Comune diverso con semplice decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, centri di raccolta e centri autorizzati e Società di Servizi nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le sedi sotto qualunque forma costituite e/o gestite e/o controllate e/o associate e/o semplicemente collegate, o convenzionate in osservanza alla normativa fiscale dovranno associarsi alla UPLA/Confcontribuenti quale ente promotore che deciderà di anno in anno la quota associativa.

La società opera in Italia ed intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e di ogni altro genere previste dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali vigenti o che saranno successivamente emanate.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4

Il componente produce lo statuto della Società, costituito da numero articoli, contenente l'indicazione dell'oggetto sociale, le norme sull'amministrazione e sul funzionamento della Società, sulle assemblee, sul capitale sociale, quale statuto, da me Notaio letto al componente ed approvato e sottoscritto, al presente si allega segnato dalla lettera "...", per formarne parte integrante.

ARTICOLO 5

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/2018.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di € 52000,00 diviso in quote, ai sensi dell'art. 2474 c.c. Tale capitale viene assunto e sottoscritto per intero (100%) da "UPLA/Confcontribuenti" con sede in Palermo Via Duca della Verdura n. 33 - CF 97333680821.

Il componente dà atto che è stato sottoscritto e versato l'intero capitale sociale tramite assegno circolare

ARTICOLO 7

La Società, come deliberato da UPLA/Confcontribuenti, sarà amministrata da un Amministratore Unico nella persona del Signor:

Claudio Ferro, nato a Palermo il 18 Novembre 1976 e residente a Palermo in Via Eugenio L'Emiro n. 57, Cod. Fisc. FRRRLD76S18G273X – a cui sono attribuiti i poteri previsti dalla legge e dall'allegato statuto.

ARTICOLO 8

L'Amministratore Unico è autorizzato espressamente ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

ARTICOLO 9

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della Società ammontano ad €.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente agli allegati, al componente che dichiara di approvarlo.

Consta il presente, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio stesso, di n. fogli dei quali occupa n. facciate oltre quanto della presente fino a qui.

Claudio Ferro.

Allegato "___" al n. _____ di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA'
"CAF Servizi Fiscali Upla/Confcontribuenti srl" in sigla
"CAF S.F.U.C. srl".

Art.1) DENOMINAZIONE - È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione: "CAF Servizi Fiscali Upla/Confcontribuenti S.r.l." la Società, a tutti gli effetti di legge, sarà in sigla denominata "**CAF S.F.U.C. S.r.l.**".

Art. 2) SEDE –

1. La società ha sede nel comune di Taranto in Via Cataldo Nitti, 137-(C.P.74123)
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo anche di Comune diverso con semplice decisione dell'Organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese.
3. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale e potrà essere trasferita in qualunque altro Comune diverso con semplice decisione dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, centri di raccolta e centri autorizzati e Società di Servizi nel rispetto della normativa vigente.

Tutte le sedi sotto qualunque forma costituite e/o gestite e/o controllate e/o associate e/o semplicemente collegate, o convenzionate in osservanza alla normativa fiscale dovranno associarsi alla UPLA/Confcontribuenti quale ente promotore che deciderà di anno in anno la quota associativa.

4. La società opera in Italia ed intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali e di ogni altro genere previste dalle leggi comunitarie, nazionali, regionali vigenti o che saranno successivamente emanate.

5. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) DURATA – La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacento (31 dicembre 2100) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO SOCIALE - La società ha per oggetto:

lo svolgimento dell'Assistenza Fiscale prevista dall'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991 n. 413 e successive modificazioni e variazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n, 241 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1998 n. 490, e comunque dalla vigente normativa, a favore dei dipendenti e pensionati.

In particolare il CAF presta assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare: (art. 34 D. Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490)

- a) elabora e predispone le dichiarazioni tributarie, nonché cura gli ulteriori adempimenti tributari;
- b) redige le scritture contabili;
- c) verifica la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- d) consegna al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;

- e) comunica ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
- f) invia all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- g) rilascia, attraverso il responsabile dell'assistenza fiscale, il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi modelli 730.

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE -

1. Il Capitale sociale ammonta ad Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui ai commi 1e 2 dell'art. 78 della Legge 413 del 30 dicembre 1991, nonché tutti i soggetti abilitati di cui al capo V art. 32 del D.L. 23/12/98 n. 490, e precisamente;

a) Associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), istituite da almeno dieci anni.

b) Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera "a", se ne è riconosciuta la rilevanza nazionale, con riferimento al numero degli associati, con decreto del Ministero delle Finanze.

c) Organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale.

d) Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

e) Sostituti di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti.

f) Associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 Luglio 1947 n. 804, e successive modifiche, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

2. Le quote non potranno essere cedute liberamente in quanto dovranno essere offerte a favore dei soggetti di cui al precedente art. 5 e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali. La sottoscrizione ed il possesso delle quote implica l'accettazione delle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il capitale sociale potrà essere aumentato osservando le disposizioni di Legge e le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione delle quote da essi possedute.

3. All'organo amministrativo spetta, con decisione motivata, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a due volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto, fermo restando il diritto di opzione.

4. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466, co. 2), a carico dei soci morosi decorre l'interesse annuo in ragione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI -

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.

Tali versamenti potranno essere versati anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, purché i soci risultino iscritti nel libro soci da almeno tre

(3) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al due per cento (2%) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

Art. 7) RECESSO -

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) la fusione e la scissione della società;
- b) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma codice civile;
- c) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- d) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art.2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto va esercitato per l'intera quota di partecipazione posseduta dal socio recedente.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con un preavviso di almeno sei (6) mesi, mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando i motivi del recesso.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici (15) giorni dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e se non prevista, dalla data dell'avvenuta trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

La raccomandata deve indicare le generalità del socio recedente e il domicilio, per le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'Organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici (15) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio che receda dalla società ha il diritto al rimborso della propria quota, con le modalità e termini indicati all'art. 2473 c.c.

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA' -

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

4. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione; il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

5. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.

6. Le decisioni dei soci in sede assembleare sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato, mentre, in caso di consenso espresso per iscritto, da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Art. 9) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE -

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso all'albo almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

5. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro soci e partecipare anche con collegamento audio e video collegati come più avanti specificato.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati, e ai dipendenti della società, delle società da essa controllate o ad amministratori, sindaci, revisori di queste.

6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano d'età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica

la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

- a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

8. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

9. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

10. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO -

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I soci hanno otto giorni di tempo dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

3. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale entro cinque giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.

4. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

5. Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura degli amministratori, indicando la data di trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONI DI RESPONSABILITÀ

Art. 11) AMMINISTRAZIONE -

1. La società può essere alternativamente amministrata, su decisione dei soci all'atto della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina (un Presidente e due Consiglieri Delegati);

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 cod. civ.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

6. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura deliberata dall'assemblea, un compenso, nonché, eventualmente, un'indennità per trattamento di fine mandato.

8. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Art. 12) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio, questo elegge tra i suoi membri un presidente e due Consiglieri Delegati, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, designare un amministratore delegato e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

2. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

3. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o del collegio sindacale, ove esistente.

4. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso affisso all'albo della sede sociale, almeno cinque giorni prima ed, in caso di urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, si potrà convocare con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente, fatta eccezione per il caso in cui il consiglio sia composto da due membri.

8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le decisioni concernenti la redazione del progetto di bilancio, la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite ex art. 2482-bis e 2482-ter, cod. civ. l'esclusione di un socio, la redazione dei progetti di fusione o scissione, nonché l'accertamento di una delle cause di scioglimento della società devono essere prese con deliberazione assembleare.

Art. 13) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE mediante consenso scritto

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni di tempo per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario. La decisione è presa se, nel termine su accennato, la proposta è accettata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 14) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Esso potrà quindi:

- Acquistare, vendere e permutare mobili, merci e materiali, sottoscrivere e presentare offerte, preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento, concedere dilazioni di pagamento ed ogni altra clausola o patto, firmando i relativi contratti; accordare e consentire iscrizioni di ipoteche e trascrizioni, stipulare locazioni ultranovennali di beni immobili, stipulare contratti di mutuo a medio e lungo termine, emettere cambiali ipotecarie; compiere operazioni presso gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, la Tesoreria, l'Ufficio Italiano dei Cambi, le Poste e telegrafi, le Dogane, la Banca d'Italia, le Intendenze di Finanza e presso qualsiasi Ufficio Pubblico o Privato italiano o estero, anche cedendo, depositando e riscuotendo somme, valori ed oggetti, rilasciando quietanze liberatorie e disarichi.

L'Organo Amministrativo potrà fare operazioni finanziarie di credito, ottenere aperture di credito in relazione agli scopi sociali, riscuotere somme a qualsiasi titolo, espletare presso ogni istituto di credito qualsiasi operazione bancaria compreso disposizioni e prelevamenti da conti correnti, di corrispondenza anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulla disponibilità liquida ed allo scoperto fino a concorrenza dei fidi accordati alla Società stessa; emettere cambiali, girare, presentare all'incasso, scontare effetti di commercio e cambiali, fare ogni operazione postale; assumere dipendenti e licenziarli, stabilendo il relativo compenso; dare l'assenso per volturazioni ed acquisizioni di licenze, autorizzazioni e permessi, rappresentare la Società presso qualsiasi autorità comunale, amministrativa, uffici tecnici erariali e comunali; eseguire e fare eseguire frazionamento ed ogni atto afferente modifiche tecniche, amministrative, produrre ricorsi, fare domanda, concordati, intervenire nei giudizi e presso le commissioni di qualsiasi grado; delegare le proprie attribuzioni e poteri, compreso l'uso della firma sociale a procuratori a negotia e a lites per atti e categoria d'atti, i quali potranno rappresentare la Società nelle liti attive e passive e nelle procedure giudiziarie tutte avanti a qualsiasi giudice ed in qualsiasi grado, risolvendo e transigendo liti e recedere qualora si reputi opportuno.

La suddetta elencazione è esemplificativa e non tassativa.

Art. 15) RAPPRESENTANZA SOCIALE -

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Art. 16) CONTROLLO LEGALE E CONTABILE -

1. Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione non potrà essere chiesta più di tre volte l'anno e riguardare esercizi il cui bilancio sia stato già approvato dai soci. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO -

- La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

I sindaci o il revisore sono nominati dai soci.

Art. 18) COLLEGIO SINDACALE - COMPOSIZIONE E DURATA -

1. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.
4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.
6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostruito. I sindaci sono rieleggibili.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 19) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA -

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

2. Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

3. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Art. 20) CESSAZIONE DALLA CARICA -

1. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato, qualora il collegio sindacale sia obbligatorio.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 21) COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE -

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulle società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Art. 22) REVISORE -

1. Qualora, la società nomini per il controllo contabile un revisore questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

2. Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies del c.c.

3. La durata e il compenso del revisore sono determinati dai soci all'atto della nomina.

4. Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società e ad esso si applicano le disposizioni contenute dagli art. 2409 ter e 2409 sexies del c.c..

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma secondo del c.c..

5. La cessazione del Revisore per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo Revisore ha accettato la nomina.

6. Il Revisore è rieleggibile.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 23) BILANCIO E UTILI -

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere presentato ai soci mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in apposita comunicazione ai soci, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
3. L'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio fissando la prima riunione entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, occorrendo, la seconda riunione entro venticinque giorni dalla medesima data.
4. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento (5%) per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.
5. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero del Tribunale di Palermo, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre arbitri amichevoli compositori, uno di essi con funzioni di presidente del collegio, tutti nominati, su istanza della parte più diligente, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del Collegio Arbitrale.
3. Il Collegio Arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, comma 2, cod. proc. civ.; gli arbitri potranno decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, comma 1, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, comma 1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, comma 1, cit.
4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 25)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il signor Claudio Ferro viene espressamente autorizzato ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste dagli organi competenti in sede di iscrizione.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675, e D. Lgs. 196/03; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciotto e minuti venti.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai presenti che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me notaio alle ore e minuti

..... Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio in

fogli di cui occupa intere facciate e quanto fin qui della trentaduesima facciata.

Ferro Claudio n.q., Notaio Sergio Tripodo.